

## STATUTO DELLA FONDAZIONE ITS - TRIESTE

### **Art. 1- Denominazione e sede**

1. È costituita una fondazione denominata "Fondazione ITS". Essa deriva dalla trasformazione dell'Associazione Culturale Eve laboratorio di ricerca della creatività, ne incorpora l'idealità e prosegue il percorso creativo tracciato nell'elaborazione e gestione ultra ventennale dell'Evento ITS Contest e si ripromette di sviluppare il progetto denominato ITS Arcademy in Trieste.
2. La Fondazione ha sede legale e operativa in Trieste, Italia.

### **Art. 2 – Scopo**

La Fondazione ha lo scopo di svolgere in via prevalente attività culturale ed artistica.

### **Art. 3 – Oggetto**

La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via prevalente, delle seguenti attività:

- a) progettare, organizzare, produrre e supportare eventi, mostre ed esposizioni permanenti, progetti speciali nell'ambito della creatività nel campo del fashion design, della fotografia, della grafica, della video art, del teatro e della musica, nonché le nuove forme d'arte contemporanea che nascono ed attendono di essere riconosciute, attraverso un'opera di ricerca internazionale, svolte anche , nelle scuole dedicate allo studio e sviluppo della creatività;
- b) organizzare e promuovere iniziative di carattere culturale con specifica attenzione agli aspetti sociali, all'integrazione e allo scambio tra diverse realtà socioculturali e nazionali; nonché lo studio e il perseguimento di ricerche specializzate nelle creatività artistiche ecosostenibili;
- c) svolgere attività didattica in genere, organizzare e promuovere percorsi didattici e formativi negli appositi spazi espositivi con percorsi interattivi e sensoriali in sale polifunzionali attrezzate per svolgere laboratori didattici, workshop, e incontri formativi con il mondo della moda internazionale, della culturale e della creatività. Organizzare corsi di alta formazione universitaria e post-universitari nel settore della moda, della creatività internazionale, con docenti provenienti da tutto il mondo.
- d) organizzare e promuovere stage, laboratori, convegni e conferenze, seminari, corsi di formazione, progetti multimediali sia su supporto fisso che su rete telematica, gestire iniziative editoriali, librerie, discografiche, audiovisive, comunicazionali, per conto proprio o conto terzi inerenti alle finalità della Fondazione;
- e) progettare, organizzare e collaborare, fornire consulenza in campo audiovisivo e pubblicitario, in ambito di manifestazioni, mostre, fiere, spettacoli ed ogni altra attività volta a promuovere e diffondere la cultura e la creatività contemporanea;

La Fondazione può compiere, purché in modo non prevalente, tutte le attività strumentali od accessorie al raggiungimento del proprio scopo.

### **Art. 4 – Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è composto dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione.

Il fondo di dotazione, superiore a Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) è costituito:

- dai conferimenti, a qualsiasi titolo, di denaro, titoli o altri beni mobili o immobili, o altre utilità utilizzabili per il perseguimento degli scopi istituzionali, effettuati all'atto della costituzione della Fondazione;
- dai beni mobili e immobili, dalle elargizioni o dai contributi che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione con espressa destinazione a incremento del patrimonio.

Il fondo di gestione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- dai beni mobili e immobili, dalle elargizioni, da ogni eventuale provento, contributo di natura non corrispettiva, donazione, lascito o altra utilità destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- dai fondi raccolti, anche in forma organizzata e continuativa, nonché mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità ai vigenti principi di legge.

La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, in conformità alle previsioni di legge.

È fatto espresso divieto di distribuzione e di destinazione, anche in modo indiretto, del fondo di dotazione iniziale e delle eventuali riserve costituite volontariamente per mantenerne il valore reale.

#### **Art. 5 – Entrate**

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- a) redditi derivanti dal patrimonio di cui all'articolo 4;
- b) contributi ed elargizioni di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati al perseguimento degli scopi statutari e non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio;
- c) entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

#### **Art. 6 - Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Vice Presidente;
- c) il Comitato Save Creativity!

- d) l'Advisory Board;
- e) il Consiglio di Amministrazione;
- f) il Comitato Esecutivo, ove costituito dal Consiglio di Amministrazione;
- g) il Collegio Sindacale.

Può essere nominato un Segretario Generale.

#### **Art. 7 – Presidente**

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente – escluso il primo, nominato dai Fondatori con l'atto di costituzione della Fondazione – è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a scrutinio palese, entro otto giorni dalla scadenza o dalla cessazione della carica per ogni motivo del predecessore.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e, ove costituito, il Comitato Esecutivo ed ogni altro organo collegiale della Fondazione ove non diversamente disposto;
- b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e, ove costituito, del Comitato Esecutivo e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni ed i terzi in generale;
- c) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari correnti;
- d) vigila sul buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- e) in caso di necessità e di urgenza, adotta ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

Può essere nominato un Presidente onorario, privo di funzioni gestionali, anche per periodi diversi dalla durata del Consiglio di Amministrazione o a vita.

#### **Art. 8 - Vice Presidente**

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente; qualora quest'ultimo non sia stato nominato, dal Consigliere più anziano di carica e, se nominati contemporaneamente, da quello più anziano d'età.

Nei confronti dei terzi, la firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

#### **Art. 9 - Comitato Save Creativity!**

Il Comitato Save Creativity! è composto:

- a) da tutti i soggetti, pubblici e privati, che hanno costituito la Fondazione con la contribuzione ad una quota del fondo di dotazione iniziale;

- b) da un rappresentante della Regione Friuli Venezia Giulia;
- c) da tutti i soggetti, pubblici e privati, cui sia successivamente attribuita, dal Consiglio d'Amministrazione, la qualifica di "Membro del Comitato Save Creativity!", che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi della Fondazione, conferendo alla Fondazione dotazioni economiche o apporti al fondo patrimoniale, con o senza vincoli di destinazione, per un valore minimo determinato tempo per tempo dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Save Creativity! nomina un numero di componenti del Consiglio d'Amministrazione non superiore a due (2).

Il Comitato Save Creativity! esprime parere vincolante per ogni modifica statutaria che implichi cambiamenti: a) nei fini istituzionali; b) nella disciplina del Comitato Save Creativity!; c) nei criteri di nomina del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Save Creativity! esprime un parere vincolante sulla devoluzione del patrimonio della Fondazione eccedente il fondo di dotazione iniziale in caso di estinzione della Fondazione.

Il Comitato Save Creativity! si riunisce ed opera secondo un regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

#### **Art. 10 – Advisory Board**

L'Advisory Board è composto da tutti i soggetti, pubblici e privati, individuati dal Consiglio di Amministrazione che possano contribuire alla realizzazione degli scopi della Fondazione, conferendo alla Fondazione un patrimonio ideale e di creatività.

Esso si riunisce ed opera secondo un regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

#### **Art. 11 - Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da non meno di cinque (5) e non più di undici (11) membri, tra cui il Presidente della Fondazione, su decisione del Consiglio uscente, sentito il Collegio Sindacale.

Il Presidente uscente della Fondazione, tre mesi prima della scadenza, convoca il Consiglio richiedendo di proporre i nuovi candidati Consiglieri.

Il Presidente uscente, nello stesso termine, convoca il Comitato Save Creativity!, richiedendo di proporre, su indicazione del Consiglio, uno o due nuovi candidati Consiglieri.

Due mesi prima della scadenza del Consiglio, il Presidente sottoporrà la lista completa ai Fondatori, ove esistenti, che avranno quindici giorni per presentare eventuali osservazioni, vincolanti.

Entro un mese dalla scadenza, il Presidente convocherà il Consiglio per la nomina dei candidati, tenendo conto delle osservazioni vincolanti dei Fondatori.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati senza vincolo di mandato, durano in carica 5 (cinque) anni e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio.

Qualora uno o più membri del Consiglio di Amministrazione cessino per qualsiasi motivo dalla carica, verranno sostituiti da nuovi membri cooptati dal Consiglio di Amministrazione su indicazione, a seconda della provenienza di nomina, del Consiglio o del Comitato Save Creativity!; essi rimarranno in carica sino alla scadenza del mandato dei membri così sostituiti.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati sino all'ottantesimo anno di età.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e approvate dal Consiglio stesso.

#### **Art.12 - Ineleggibilità, decadenza ed esclusione**

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che:

- a) si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile;
- b) siano dipendenti in servizio della Fondazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate alle adunanze.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- c) il sopravvenire di alcuna delle cause di cui al comma 1 del presente articolo non rimosse entro trenta giorni dal suo verificarsi.

L'esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione ed è inappellabile.

#### **Art.13 – Poteri**

Spettano al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione; compete in particolare al medesimo Consiglio:

- a) di nominare i componenti del Consiglio ed eleggere il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione;
- b) di costituire, ove ritenuto opportuno, un Comitato Esecutivo e di nominarne i membri;
- c) di costituire l'Advisory Board e Comitati scientifici o tecnici, composti anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione, per lo svolgimento di attività culturali, divulgative, istruttorie e preliminari;
- d) di deliberare sugli argomenti e atti che gli siano sottoposti dal Comitato Esecutivo, qualora sia stato costituito;
- e) di deliberare con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, eventuali modifiche del presente Statuto;

- f) di redigere ed approvare, entro il mese di dicembre dell'anno in corso, il bilancio preventivo dell'esercizio successivo e, entro il mese di aprile, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
- g) di stabilire le direttive generali di intervento e deliberare sulla destinazione delle disponibilità economiche della Fondazione;
- h) di stabilire le direttive per gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- i) di delegare al Presidente, ai singoli componenti del Consiglio stesso o a gruppi di essi, o al Comitato Esecutivo o al Segretario Generale, specifiche funzioni o il compimento di determinati atti o categorie di atti;
- k) di approvare eventuali regolamenti interni;
- l) di nominare un Segretario Generale, ove necessario e quando non vi abbiano provveduto i Fondatori;
- m) di costituire un albo dei Membri del Comitato Save Creativity! in cui vengono inserite le generalità di coloro che hanno destinato e destineranno rilevanti risorse economiche alla Fondazione;
- n) di deliberare, con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre/quarti) dei Consiglieri in carica, l'estinzione dell'ente e devoluzione del patrimonio, nonché in ordine alla sua fusione con altri enti analoghi.

#### **Art. 14 – Adunanze**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica, con indicazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l'invio ai membri del Consiglio e del Collegio Sindacale, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica, di un avviso contenente l'elenco delle materie da trattare; gli avvisi devono essere recapitati agli interessati almeno cinque (5) giorni o, in casi d'urgenza, almeno quarantotto ore prima, dello svolgimento dell'adunanza.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri in carica.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in tele o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei presenti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### **Art. 15 - Comitato Esecutivo**

Il Comitato Esecutivo, qualora sia costituito dal Consiglio d'Amministrazione, è composto da 3 a 5 membri ed è formato dal Presidente e da membri designati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

Al Comitato Esecutivo competono, su delega e sotto il controllo del Consiglio, le funzioni di ordinaria amministrazione come individuate dal Consiglio di Amministrazione.

Le adunanze del Comitato Esecutivo sono convocate dal Presidente di norma ogni due mesi nonché ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario o ne facciano richiesta almeno la metà dei suoi membri; l'avviso di convocazione, contenente indicazione delle materie da trattare, è recapitato agli interessati, mediante lettera raccomandata o posta elettronica, almeno tre giorni e, nei casi d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

Le adunanze del Comitato Esecutivo possono essere tenute anche in tele o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Comitato si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale.

Le adunanze sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri del Comitato. Possono essere invitati a parteciparvi estranei su invito del Presidente.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

#### **Art. 16 - Collegio Sindacale - Organo di Controllo**

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti di cui almeno due nominati tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, in prima istanza dai Fondatori e quindi dal Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Deve predisporre le relazioni ai bilanci.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato, in prima istanza dai Fondatori e quindi dal Consiglio di Amministrazione.

I Sindaci assistono alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e possono essere invitati dal Presidente alle riunioni del Comitato Esecutivo ove nominato.

Il Collegio Sindacale dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti possono essere riconfermati. I suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa.

I sindaci sono remunerati nella misura dei minimi previsti per i dottori commercialisti.

Nel caso di nomina del revisore Legale dei Conti, il Collegio sindacale svolgerà tale funzione se i membri sono iscritti nel registro di cui al D.Lgs. 39/2010.

#### **Art. 17 - Compiti del Revisore Legale**

Qualora venga nominato o vi sia l'obbligo di nominare il Revisore legale dei conti, questi ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità. Per la Revisione legale della Fondazione si applicano le disposizioni di cui al decreto D.Lgs n.39/2010.

Il Compenso dell'organo di revisione legale è stabilito ai sensi dell'art.10 del D.Lgs 39/2010.

#### **Art. 18 - Segretario Generale**

Il Segretario Generale è organo eventuale, nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario Generale, ove nominato, è il capo del personale della Fondazione e ne garantisce l'ordinata operatività con continuità; egli collabora con il Presidente o un suo delegato:

- a) alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;
- b) all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo;
- c) può partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione e, qualora costituito, del Comitato Esecutivo, istruendo le sedute e, ove richiesto, redigendo i relativi verbali.

#### **Art. 19 - Libri Verbali**

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, ove costituito, del Comitato Esecutivo devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della seduta.

I verbali del Collegio Sindacale devono essere trascritti su apposito registro.

#### **Art. 20 – Scritture contabili ed esercizio finanziario**

La Fondazione è tenuta alla redazione del bilancio d'esercizio.

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di aprile il Consiglio di Amministrazione deve deliberare sulla bozza di bilancio presentata dagli amministratori, in presenza dell'organo di controllo e dell'organo di revisione, ove nominato.

#### **Art. 21 - Utili e avanzi di gestione**

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

É vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai lavoratori e collaboratori, agli amministratori e agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

#### **Art. 22 – Estinzione**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge o dallo statuto, ad altra fondazione o associazione con scopi analoghi con sede nella regione Friuli Venezia Giulia o, in mancanza, alla Regione Friuli Venezia Giulia.



La devoluzione avverrà a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che provvederà anche alla nomina del liquidatore, ove necessario.

**Art. 23 - Norme residuali**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.

VISTO: IL PRESIDENTE